



Provincia di Modena

SIC-ZPS IT4040009 "MANZOLINO"

Misure Specifiche di Conservazione

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE

(Misure valide per il territorio del sito ricadente nella Provincia di Modena)

NOVEMBRE 2013

ALLEGATO B6

COORDINAMENTO GENERALE

PROVINCIA DI MODENA: Dr. Roberto Ori, Dr. Marta Guidi

GRUPPO TECNICO DI LAVORO

COORDINAMENTO: Dr. Roberto Tinarelli

FLORA: Dr. Matteo Gualmini

VEGETAZIONE E HABITAT: Dr. Maurizio Sirotti, Dr. Riccardo Fariselli

FAUNA: Dr. Roberto Tinarelli (Avifauna), Dr. David Bianco (Chiropteri), Dr. Roberto Fabbri (Invertebrati), Dr. Armando Piccinini (Pesci e Gambero di fiume), Dr. Guglielmo Stagni (Anfibi e Rettili)

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: Arch. Gualtiero Agazzani

CARTOGRAFIA, DATABASE, WEB: Dr. Andrea Serra

Le Misure Specifiche di Conservazione proposte dal suddetto gruppo di lavoro sono state revisionate e rielaborate dalla Provincia di Modena alla luce delle nuove Misure Generali di Conservazione (D.G.R. n. 1419 del 2013) e delle osservazioni della Regione Emilia-Romagna, nonché in seguito al confronto con i portatori di interesse.

SOMMARIO

ASPETTI GENERALI	2
1. Finalità, validità ed efficacia delle Misure Specifiche di Conservazione	3
2. Rapporti con i Programmi triennali regionali di tutela e di valorizzazione	4
PRESCRIZIONI.....	4
3. Gestione e interventi su corpi idrici e loro pertinenze	4
4. Attività produttive e di produzione energetica e reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento rifiuti.....	5
5. Attività estrattive	5
6. Interventi su fabbricati e strade	6
7. Attività agricole e zootecniche.....	6
8. Gestione forestale.....	7
9. Attività venatoria e gestione faunistica	7
10. Attività di pesca e gestione ittica	9
11. Attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici	10
MISURE DI INDIRIZZO	10
12. Tutela delle risorse idriche	10
13. Gestione e interventi su corpi idrici e loro pertinenze	11
14. Interventi su fabbricati e strade	11
15. Attività venatoria e gestione faunistica	12
16. Attività di pesca e gestione ittica	12
17. Informazione, formazione, educazione, divulgazione naturalistica	13
18. Opere, interventi, attività e prescrizioni per la conservazione e il ripristino di condizioni ambientali idonee per habitat e specie di interesse comunitario target.....	13
MISURE DI INCENTIVAZIONE	13
19. Gestione e interventi su corpi idrici e loro pertinenze	13
20. Attività agricole e zootecniche.....	14
21. Gestione forestale.....	15
22. Attività venatoria e gestione faunistica	15
23. Sanzioni.....	15
24. Indennizzi e contributi	15

ASPETTI GENERALI

1. Finalità, validità ed efficacia delle Misure Specifiche di Conservazione

- 1.1. Le Misure Specifiche di Conservazione definiscono nel dettaglio l'insieme organico delle tutele necessarie per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), nonché il loro risanamento e, possibilmente, miglioramento. Le Misure Specifiche di Conservazione sono uno strumento di carattere gestionale e regolamentare elaborato in riferimento alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE, al DPR 357/97 e ss.mm., al D.M. n. 224 del 2002, al D.M. 17/10/2007, alla L.R. 6 del 2005, alla D.G.R. n. 1191 del 2007, alla D.G.R. n. 1419 del 2013.
- 1.2. Le Misure Specifiche di Conservazione sono redatte sulla base delle analisi territoriali ed ambientali contenute nella "Relazione Illustrativa".
- 1.3. Sulla base degli elementi conoscitivi di cui al suddetto comma 2 le Misure Specifiche di Conservazione:
 - individuano le attività antropiche ammissibili e quelle eventualmente non ammissibili all'interno dei siti della rete Natura 2000, nonché le relative regolamentazioni attraverso prescrizioni, indirizzi, incentivi per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali sono stati designati i siti;
 - indicano le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario.
- 1.4. Le Misure Specifiche di Conservazione divengono efficaci nei tempi e con le modalità previste dall'Art. 3 comma 3 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7; le stesse hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte a revisioni da parte dell'Ente di gestione in base all'esito dell'attività di monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie, nonché del monitoraggio dell'efficacia delle misure stesse e/o in seguito ad approfondimenti conoscitivi e a esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o a nuovi approcci culturali e scientifici o a opportunità tecniche ed economiche di attuazione di opere, interventi, attività necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario target.
- 1.5. Le Misure Specifiche di Conservazione sono articolate in misure prescrittive, di indirizzo e di incentivazione:
 - Misure prescrittive: contengono le disposizioni che pongono obblighi e divieti.
 - Misure di indirizzo: contengono le disposizioni volte a fissare le attività da intraprendere (azioni, interventi attivi sul territorio e da regolamentare, ecc.) per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e quindi per una corretta gestione del sito da realizzare da parte dell'Ente Gestore del sito e /o da altri enti competenti e/o da soggetti privati.
 - Misure di incentivazione: contengono le disposizioni che individuano le attività antropiche all'interno del sito favorevoli alla conservazione di habitat e specie da promuoversi mediante un sistema di meccanismi incentivanti la cui realizzazione e applicazione è subordinata alla disponibilità di risorse economiche da definirsi da parte delle amministrazioni competenti.
- 1.6. Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le norme vigenti. Sono fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti dalla normativa vigente.

2. Rapporti con i Programmi triennali regionali di tutela e di valorizzazione

- 2.1. Le Misure Specifiche di Conservazione, comprensive delle analisi contenute nella Relazione Illustrativa, costituiscono riferimento per la definizione dei contenuti dei Programmi triennali regionali di cui all'art. 12 della L.R. 6 del 2005 e, segnatamente, per la individuazione delle azioni e delle iniziative da attivare per il perseguimento degli obiettivi di conservazione e gestione nell'arco di validità temporale dei Programmi stessi.

PRESCRIZIONI

3. Gestione e interventi su corpi idrici e loro pertinenze

- 3.1. Gli enti e le strutture pubbliche, le imprese e i proprietari impegnati a diverso titolo nella gestione dei corsi d'acqua applicano i metodi di gestione definiti dal Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei Siti della Rete Natura 2000, approvato con deliberazione di Giunta regionale 667 del 18 maggio 2009 e utilizzano i metodi di gestione dei canali di bonifica di cui alle Linee guida per la riqualificazione dei canali di bonifica dell'Emilia-Romagna di cui alla deliberazione di Giunta regionale 246/2012, adattandole anche a tutti gli altri corsi e corpi d'acqua.
- 3.2. Per la manutenzione ordinaria dei canali si applica il Disciplinare Tecnico di cui alla D.G.R. n. 667/2009, risultando in tal caso gli interventi esenti dalla Valutazione di incidenza. A titolo sperimentale, nei canali con larghezza inferiore a 5 m. concordati con il Consorzio di Bonifica competente è consentito il taglio raso della vegetazione erbacea, arbustiva e del canneto in alveo/fondo e sponde, su una sponda esclusivamente dal 11 agosto al 19 febbraio e sull'altra sponda in qualsiasi periodo dell'anno. Per tale sperimentazione è stato individuato il Canale San Giovanni, nel tratto all'interno del sito. La sperimentazione sarà soggetta al monitoraggio per verificarne i risultati di gestione. Tali modalità di gestione potranno essere aggiornate nel corso del tempo ai fini del miglioramento della conservazione degli habitat e delle specie, fatte salve differenti esigenze di sicurezza idraulica eventualmente sopravvenute.
- 3.3. L'eventuale prosciugamento di "biotopi relitti" senza rilevanti funzioni produttive, idrauliche, ricreative situati all'interno di aree protette, di zone umide gestite esclusivamente come appostamenti fissi per la caccia, di zone umide realizzate e gestite attraverso l'applicazione di misure agroambientali comunitarie e/o con strumenti finanziari mirati locali, nazionali, comunitari per la conservazione della biodiversità, allo scopo di realizzare interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini, deve essere effettuato solo al termine della stagione riproduttiva, quindi a partire dal 1 agosto al 20 febbraio.
- 3.4. Nel caso in cui, a causa di cedimenti degli argini o guasti ai manufatti per la regolazione dei livelli idrici, si renda improvvisamente necessario il prosciugamento nel periodo marzo-luglio di zone umide permanenti e temporanee create/gestite esclusivamente o principalmente in funzione della fauna e della flora selvatiche per la realizzazione di interventi straordinari di manutenzione, il prosciugamento deve essere effettuato solo su una parte del biotopo, previa valutazione di incidenza sulla base di una comunicazione scritta all'Ente Gestore, secondo i seguenti criteri:
- a) non oltre il 50 % della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi su meno di 30 ettari;
 - b) non oltre il 40% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi tra 30 e 50 ettari;
 - c) non oltre il 30% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi più di 50 ettari.

4. Attività produttive e di produzione energetica e reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento rifiuti

4.1. Nelle aree comprese all'interno del sito sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

- a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
- b) la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, qualora non si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza;
- c) la manutenzione, mediante taglio, della vegetazione arborea e arbustiva sotto le linee di media e alta tensione nel periodo 1 marzo – 31 luglio, fatti salvi casi di pericolo per la pubblica incolumità e le operazioni di manutenzione dei canali interessati da linee elettriche per consentire la completa funzionalità dell'opera idraulica interessata; è data facoltà all'Ente competente per la Valutazione di Incidenza di derogare da tale periodo;
- d) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

4.2. E' fatto obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza degli impianti a biomassa, anche quando questi siano localizzati in aree esterne al sito Natura 2000 per un'area buffer di 1 chilometro in linea d'aria dal perimetro del sito stesso; è fatto obbligo di effettuare la valutazione di incidenza anche nel caso in cui i terreni di approvvigionamento delle biomasse e di spandimento del digestato prodotto rientrino nel buffer di 1 km indicato; per distanze superiori al buffer indicato non è comunque esclusa a priori la possibilità di procedere alla Valutazione di Incidenza da parte dell'Ente competente, che ne valuterà la necessità come previsto dalla normativa vigente (DGR 1191/2007).

4.3. E' fatto obbligo di effettuare le Valutazioni di Incidenza degli impianti eolici quando questi siano localizzati all'esterno del sito in una fascia perimetrale esterna di 5 Km in linea d'aria dal suo perimetro; in caso di presenza di specie di interesse comunitario con diverso home range (maggiori di 5 Km), il buffer entro cui vale l'obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza, viene definito dall'ampiezza dell'home range stesso. La Valutazione di incidenza dovrà attenersi, per i chirotteri, alle indicazioni adottate dal Consiglio d'Europa con la risoluzione 5.6 "*Wind Turbines and Bat Populations*" del 2006 ed, in particolare dovrà basarsi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all'intero arco dell'anno, considerando un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, nonché individuando e monitorando le rotte migratorie degli uccelli e dei chirotteri e le aree di collegamento per le specie presenti nell'ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (es. radar, termocamere, ecc.) in grado di fornire le indicazioni circa fenologia e caratteristiche del flusso migratorio (es. altezza e direzione di volo, intensità, ecc.).

5. Attività estrattive

5.1. E' vietata l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti, prevedendo, altresì, che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento. Sono, invece, ammessi interventi di escavazione di pubblico interesse che

siano finalizzati alla sicurezza territoriale, al risparmio della risorsa idrica, nonché alla rinaturazione ed alla riqualificazione ambientale, purché pianificati o programmati dalle autorità pubbliche competenti ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento degli interventi. Il recupero finale delle aree interessate, comprensive anche di un'adeguata fascia di rispetto, dovrà esclusivamente essere realizzato a fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate anche alternate a modesti spazi aperti, fatte salve le esigenze gestionali che hanno determinato la loro realizzazione.

6. Interventi su fabbricati e strade

- 6.1. Negli interventi edilizi di cui alla L.R. 15/2013 sugli edifici esistenti e sui ponti vi è l'obbligo di installare *Bat bricks* e *Bat box* in numero complessivo minimo di due per costruzione e conservando gli spazi utilizzati dalle colonie di Chiroteri. Nel caso di demolizione delle strutture deve essere prevista l'installazione di un minimo di tre *Bat box* per edificio in posizioni adeguate, da collocarsi nelle vicinanze dell'edificio demolito. E' fatta salva la possibilità di effettuare una perizia chiroterologica, come da procedura operativa indicata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nelle linee guida per la conservazione dei Chiroteri nelle costruzioni antropiche, al fine di caratterizzare la presenza dei chiroteri e definire le mitigazioni necessarie in relazione agli interventi previsti.
- 6.2. Le nuove edificazioni devono prevedere soluzioni idonee al rifugio delle specie di interesse comunitario con particolare riferimento ai chiroteri. Devono essere garantite soluzioni che impediscano alle specie indesiderate (es. piccione di città) l'utilizzo degli spazi interstiziali presenti negli edifici, e che al contempo consentano l'accesso alle specie di interesse comunitario presenti nel sito, tra cui ad esempio:
 - a) incassare i cosiddetti *Bat bricks* esistenti in commercio nelle pareti esterne degli edifici in costruzione;
 - b) prevedere accessi a spazi vuoti nei muri e nei sottotetti;
 - c) lasciare spazi nei rivestimenti murali esterni e sotto alle tegole;
- 6.3. Anche per le tipologie di interventi del punto 2 della Tabella E della D.G.R. 1191/2007 è fatto obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza, con sopralluogo nell'edificio per la verifica dell'esistenza di colonie di chiroteri, utilizzando inoltre le "Linee guida per la conservazione dei chiroteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi" edito nel 2008 a cura di GIRC, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero per i Beni e le Attività Culturali e s.m.i." (la misura comporta il restringimento del punto 2 della Tabella E della D.G.R. 1191/2007).
- 6.4. I progetti di nuove infrastrutture lineari (viarie, ferroviarie ecc.) devono conservare e migliorare lo stato e le funzioni delle reti ecologiche tramite soluzioni progettuali che garantiscano in fase di cantiere il mantenimento della continuità delle connessioni e dei corridoi ecologici e in quella definitiva di esercizio il loro potenziamento nonché il potenziamento degli elementi naturali caratteristici del sito. La continuità delle connessioni e dei corridoi ecologici deve inoltre essere ripristinata in occasione di eventuali lavori di ricostruzione d'infrastrutture già esistenti.
- 6.5. Nel sito è vietata l'illuminazione diretta delle zone di rifugio idonee ai Chiroteri.
- 6.6. È vietata l'asfaltatura delle strade sterrate poderali.

7. Attività agricole e zootecniche

- 7.1. Nei siti Natura 2000 le prescrizioni inerenti le attività agricole derivano anche dalle norme stabilite con il DM del 17.10.2007 e dalle pertinenti norme di tutela della biodiversità contenute nella "condizionalità" di cui al D.M. del 30125/09 e s.m.i.. Dal momento che talune

misure generali di conservazione, di cui alla D.G.R. 1419/2013, derivano dalle norme stabilite con il DM del 17.10.2007 e dalle pertinenti norme di tutela della biodiversità contenute nella "condizionalità" di cui al D.M. del 30125/09 e s.m.i., dal momento inoltre che le stesse ai sensi della medesima D.G.R. 1419/2013 si ritengono modificate qualora intervengano variazioni ai regolamenti comunitari, ai decreti ministeriali MIPAAF ed alle conseguenti Delibere regionali di recepimento in materia di condizionalità, anche le misure specifiche di conservazione inerenti le attività agricole che derivano dalla condizionalità si ritengono modificate secondo quanto in esse riportato.

7.2. Sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

- a) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali stagni, laghetti, pozze di abbeverata, fossi, siepi, filari alberati, alberi isolati, canneti, piantate, boschetti e formazioni forestali. E' consentita la periodica utilizzazione soggetta alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale nel caso si tratti di aree forestali o a valutazione di incidenza, sulla base di una specifica comunicazione scritta indirizzata all'Ente Gestore, nel caso di formazioni arboreo e/o arbustive non classificabili come aree forestali;
- b) la conversione delle superfici a prato permanente e a pascolo permanente ad altri usi;
- c) l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua (compresi i canali), lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi.

7.3. Relativamente al divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sono fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

7.4. Sono vietati la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) in base all'Art. 56 della L.R. n. 6/2005.

8. Gestione forestale

8.1. E' vietato l'uso di specie alloctone per la realizzazione di siepi e di forestazione. Dovranno essere rispettate inoltre le disposizioni regionali che stabiliscono che nella realizzazione di tali impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

8.2. E' consentita la periodica utilizzazione soggetta alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale nel caso si tratti di aree forestali o a valutazione di incidenza, sulla base di una specifica comunicazione scritta indirizzata all'Ente Gestore, nel caso di formazioni arboreo e/o arbustive non classificabili come aree forestali.

9. Attività venatoria e gestione faunistica

9.1. Attualmente il sito ricade totalmente in Oasi di Protezione della Fauna e in Zona di Ripopolamento e Cattura.

9.2. All'interno del sito sono vietate le attività di seguito indicate:

- a) l'allevamento e l'introduzione in libertà di Anseriformi in tutte le zone umide (anche in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate nel 2006 in merito all'influenza aviaria), ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici;

- b) l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati, e la caccia nelle zone umide in data antecedente al 1° ottobre;
 - c) il controllo della densità della popolazione della volpe mediante intervento nelle tane, salvo che non sia esplicitamente autorizzato dalla Provincia, previa verifica puntuale da parte dell'Ente gestore del sito dell'assenza di possibili impatti negativi sull'avifauna nidificante;
 - d) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento (o apprestamento) fisso e temporaneo e in forma vagante per più di due giornate alla settimana prefissate dal calendario venatorio regionale;
 - e) la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, compresi gli appostamenti (o apprestamenti) fissi contigui¹ al sito Natura 2000, per più di una intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di due giornate alla settimana dall'alba alle ore 14, scelte tra giovedì, sabato e domenica e comunicate preventivamente ogni stagione venatoria all'Amministrazione provinciale responsabile.
 - f) gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide.
 - g) l'utilizzo e la detenzione di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo durante l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne; i pallini dovranno, pertanto, essere costituiti da materiali non tossici per l'avifauna;
 - h) la caccia a Porciglione (*Rallus aquaticus*) e Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) per evitare abbattimenti accidentali di Re di quaglie (*Crex crex*), Voltolino (*Porzana porzana*), Schiribilla (*Porzana parva*);
 - i) l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dall'entrata in vigore della D.G.R. 14194/2013; le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
 - j) attività di dissuasione e allontanamento con mezzi incruenti di uccelli ittiofagi e oche che causino disturbo ad altre specie ornitiche, soprattutto durante il periodo riproduttivo e di insediamento.
- 9.3. Il controllo della densità di nutrie deve essere effettuato mediante gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel (senza l'uso di esche) con la possibilità della soppressione in gabbia esclusivamente con armi con canna ad anima liscia preferibilmente di piccolo calibro (tipo flobert) o con dispositivi con potenza inferiore a 7.5 Joule durante tutto l'anno; oltre all'utilizzo delle gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel è possibile organizzare battute con sparo in occasione di periodi con ghiaccio e neve; al fine di contenere la popolazione di nutrie è possibile, altresì, ricorrere a metodi di sterilizzazione degli individui.
- 9.4. Sono inoltre confermate le prescrizioni definite dal D.M. n. 258 del 2007 e dalla D.G.R. n. 1419/2013 consistenti in:
- a) divieto di attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento delle attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
 - b) divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in

¹ Sono definiti contigui gli appostamenti qualora anche solo una parte della fascia di rispetto (300 mt dall'appostamento principale) dell'appostamento fisso risulti compresa nel sito Natura 2000.

purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

- c) divieto di riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria all'interno del sito Natura 2000;
- d) divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- e) divieto di introduzione di specie animali alloctone in ambienti naturali.

10. Attività di pesca e gestione ittica

10.1. Nelle aree comprese all'interno del sito sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

- a) la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- b) l'effettuazione di ripopolamenti con specie di cui all'allegato D è regolamentata dal DPR 357/1997; i ripopolamenti con specie autoctone non incluse nell'allegato D possono essere realizzati con soggetti provenienti da centri pubblici e privati di riproduzione o da siti individuati da piani e progetti predisposti per la conservazione di specie ittiche autoctone; nel caso di centri pubblici e privati di riproduzione dovranno essere utilizzati stock di comprovata rusticità, ancorché ibridi, la cui origine possa essere ricondotta a materiale selvatico proveniente dallo stesso bacino idrografico in cui verranno effettuate le semine; il materiale per i ripopolamenti dovrà essere accompagnato da autocertificazione riguardante la provenienza ed essere certificato geneticamente da un soggetto pubblico (Università, Istituto zooprofilattico, ISPRA, enti territorialmente competenti); le attività di ripopolamento consentite dovranno prevedere la redazione di appositi verbali di semina, che dovranno essere consegnati all'Ente di gestione e all'Ente territorialmente competente in materia ittica e che dovranno contenere le seguenti principali informazioni:
 - I. date delle semine;
 - II. indicazione delle specie utilizzate per i ripopolamenti comprensiva di certificazione genetica ed autocertificazione riguardante la provenienza;
 - III. il numero di esemplari, nel caso delle uova embrionate, degli avannotti e del novellame dell'annata;
 - IV. il peso totale, nel caso di materiale d'età superiore o della "pronta pesca";
 - V. la pezzatura, nel caso del novellame dell'annata (4-6, 6-9 o 9-12 cm);
 - VI. indicazione cartografica dei luoghi dove saranno effettuati i rilasci;
- c) le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone, a meno che non vi sia la certezza che si tratti di esemplari appartenenti a specie autoctone;
- d) l'impiego come esca di pesce vivo o morto;
- e) l'istituzione delle Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. n. 11/12, salvo deroga dell'Ente gestore del sito;
- f) l'istituzione di nuovi campi gara temporanei o permanenti.

11. Attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici

11.1. Le attività di ricerca, studio e didattiche sono soggette al rilascio di autorizzazione in base a quanto previsto dal DPR 357/1997. L'attività di monitoraggio di habitat e specie di interesse conservazionistico, nonché dell'efficacia delle misure specifiche di conservazione, quando non direttamente realizzata dall'Ente gestore del sito, è soggetta ad apposita autorizzazione da parte dell'Ente stesso, che ne richiede la restituzione delle informazioni risultanti.

11.2. Sono vietate le attività di seguito indicate:

- a) la circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza e per attività di addestramento di protezione civile autorizzate, nonché ai fini dell'accesso al fondo ed all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e altri da loro autorizzati;
- b) lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata;
- c) l'avvicinamento e/o il sorvolo, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (20 febbraio – 10 agosto), a meno di 1000 piedi (circa 300 m) alle zone umide con mezzi aerei ed elicotteri deltaplano e parapendio, non preventivamente autorizzato, salvo che per motivi di soccorso, protezione civile ed antincendio;
- d) il campeggio libero;
- e) l'uso di esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
- f) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori degli spazi appositamente attrezzati;
- g) l'uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla fauna selvatica;
- h) l'uso improprio a volumi eccessivi di apparecchi radio, televisivi e simili in ambienti esterni.

MISURE DI INDIRIZZO

12. Tutela delle risorse idriche

12.1. Il miglioramento della qualità dell'acqua e l'incremento della sua disponibilità in periodo estivo nei corsi d'acqua di tutta la provincia e nelle zone umide lentiche di pianura costituiscono obiettivi prioritari per la conservazione in uno stato soddisfacente della maggior parte degli habitat e delle specie.

12.2. Gli Enti gestori del sito, di concerto con Consorzi di Bonifica, Regione, AIPO, i Comuni, le Imprese agricole, le Associazioni professionali, proprietari e gestori di zone umide, sottoscrivono accordi di intesa per il miglioramento della qualità dell'acqua e l'incremento della sua disponibilità in periodo estivo nei corsi d'acqua e nelle zone umide con acque lentiche di pianura anche all'esterno dei siti della rete Natura 2000. In particolare deve essere perseguito urgentemente il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti, soprattutto dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole, anche attraverso la realizzazione di depuratori e di ecosistemi per la fitodepurazione.

12.3. Individuazione delle principali pressioni, diffuse e/o puntiformi, che apportano i maggiori carichi inquinanti al bacino o bacini idrografici afferenti al sito, per la definizione dei successivi interventi.

13. Gestione e interventi su corpi idrici e loro pertinenze

- 13.1. Prevedere che le opere di sistemazione idraulica per sponde, alvei ed aree golenali, mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino, ove possibile, l'adozione delle tecniche di riqualificazione fluviale e l'impiego di materiali naturali e locali.
- 13.2. Individuazione, in accordo con i soggetti gestori dei corpi idrici, delle aree a prato (argini, praterie, ecc.) nelle quali regolamentare lo sfalcio nel periodo compreso tra il 20 febbraio ed il 10 agosto.
- 13.3. Le zone umide temporanee (cioè sommerse per meno di 11 mesi all'anno) esistenti e quelle di nuova realizzazione, salvo cause di forza maggiore dipendenti da siccità o guasti ai manufatti di adduzione, devono essere caratterizzate da un'elevata superficie sommersa (comunque superiore al 50% della superficie della zona umida per almeno 6 mesi all'anno) da ottobre a marzo per favorire gli uccelli acquatici migratori e svernanti e dal successivo mantenimento di superfici sommerse (almeno il 10% della superficie complessiva delle zone estese più di 20 ettari e il 20% per quelle estese meno di 20 ettari) fino alla fine di luglio per favorire lo svolgimento della riproduzione con successo; le zone sommerse nel periodo aprile-luglio dovrebbero essere distribuite su tutta o gran parte della zona umida.
- 13.4. Nelle zone umide, salvo cause di forza maggiore, debbono essere evitate nel periodo marzo-luglio variazioni improvvise del livello dell'acqua che comportino:
 - a) il completo prosciugamento della zona umida quando i giovani uccelli non sono ancora in grado di volare;
 - b) il facile raggiungimento dei nidi costruiti sulle isole o sulla vegetazione galleggiante da parte dei predatori terrestri;
 - c) l'innalzamento del livello dell'acqua superiore a 5-10 cm nei siti di nidificazione di limicoli, sterne e gabbiani;
 - d) l'innalzamento del livello dell'acqua superiore a 30 cm in siti nidificazione di ardeidi, anatidi, rallidi.
- 13.5. In bacini per la fitodepurazione, casse di espansione, bacini per l'itticoltura, nei casi in cui risulta impossibile trovare un accordo tra le esigenze delle attività produttive o idrauliche e quelle dell'avifauna nidificante, è necessario prevenire l'insediamento di uccelli acquatici coloniali nidificanti nei bacini soggetti a consistenti escursioni del livello dell'acqua (che determinerebbero la perdita dei loro nidi a causa della sommersione o per l'accessibilità di predatori terrestri) attraverso l'esercizio di sistemi di allontanamento come quelli incruenti utilizzati per dissuadere gli uccelli che si alimentano nei frutteti e nei bacini di itticoltura.

14. Interventi su fabbricati e strade

- 14.1. Proteggere gli accessi a sottotetti e cantine di edifici, cavità in ruderi ed altri manufatti, nonché installare cavità in cui i Chiroterri possono trovare un sito per il rifugio, la riproduzione, lo svernamento.
- 14.2. Realizzare l'illuminazione decorativa degli edificati in modo che non siano posti in luce le vie di accesso, i corridoi di transito e i rifugi dei Chiroterri.
- 14.3. Nei manufatti edilizi per il trattamento delle strutture in legno evitare l'utilizzo di sostanze nocive per i chiroterri (contenenti ad esempio sostanze come Lindano, Dieldrina e Pentaclorofenolo-PCP) utilizzando invece solo sostanze a bassa tossicità per i Mammiferi e con una bassa persistenza nell'ambiente (come per esempio olio di tung, prodotti a base di piretroidi sintetici, come la Permetrina e la Cipermetrina o prodotti che agiscono in modo selettivo sugli insetti come inibitori della chitina e con bassissima tossicità sui Mammiferi). Sia per gli impregnanti che per le vernici, sono da preferire prodotti "all'acqua", cioè che non contengono solventi sintetici.

- 14.4. Nel caso di realizzazione o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e di interventi su edifici e spazi privati usare lampade caratterizzate da alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda corrispondenti a ultravioletto, viola e blu, o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato (per esempio lampade al sodio a bassa pressione) con orientamento del fascio di luce verso terra ed installate ad altezza non superiore a 3,5 metri salvo motivate ragioni di sicurezza o pubblica incolumità.
- 14.5. Promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed accordi con proprietari e gestori di edifici che ospitano Chiroteri.
- 14.6. Realizzare infrastrutture per il superamento di barriere artificiali quali le strade in zone di particolare importanza per anfibi e rettili.
- 14.7. In inverno, in caso di gelo, utilizzare sulle strade per lo spargimento materiale alternativo al sale (cloruro di sodio) idoneo allo scopo (ad esempio pietrisco fine o cloruro di calcio).

15. Attività venatoria e gestione faunistica

- 15.1. Prevedere campagne di sensibilizzazione sugli impatti negativi causati da cani e gatti vaganti. Gli enti competenti devono intensificare le attività di controllo con metodi incruenti di cani e gatti vaganti (cattura dei cani e dei gatti vaganti, sanzioni ai proprietari, controlli sulla registrazione dei cani, mantenimento in canili e gattili dei cani e dei gatti senza proprietario o con proprietario non rintracciabile, incentivi e facilitazioni per la sterilizzazione dei gatti).
- 15.2. La presenza di colonie feline, considerando anche una fascia di 500 metri attorno ad esse, risulta incompatibile con gli obiettivi di tutela di numerose specie, soprattutto ornitiche. In considerazione della L. n. 281 del 14/8/91 e della L.R. 27/2000, gli enti gestori dei siti se ravvisano che nei loro siti il problema sia reale debbono:
- a) per le colonie feline esistenti invitare i comuni a spostare i punti di alimentazione in aree meno impattanti;
 - b) fornire ai comuni le indicazioni affinché non favoriscano la nascita di nuove colonie in aree molto delicate per le specie potenzialmente predate.
- 15.3. Controllare e, possibilmente, eradicare le specie animali alloctone invasive in tutti gli habitat.
- 15.4. Sottoscrizione accordi con Provincia, Consorzi di Bonifica, ATC, per il controllo della densità di nutrie.

16. Attività di pesca e gestione ittica

- 16.1. Nei corsi d'acqua e in particolare nei fiumi occorre:
- a) promuovere la conservazione e ripristinare le condizioni ambientali idonee per la riproduzione nelle aree di frega;
 - b) definizione di un protocollo con l'obbligo di pulizia e disinfezione degli attrezzi di cattura e pesca da parte di pescatori e addetti che possono veicolare malattie (es. peste del gambero, chitridiomicosi);
 - c) valutare l'opportunità di costruire adeguati passaggi che consentano di superare gli sbarramenti artificiali ed il raggiungimento delle aree riproduttive nei periodi idonei per le migrazioni;
 - d) regolamentare la realizzazione di nuovi sbarramenti lungo i corsi d'acqua se non prevedono anche la costruzione di opportuni passaggi che consentano di essere superati dall'ittiofauna nei periodi idonei per le migrazioni per il raggiungimento delle aree riproduttive;

- e) promuovere azioni volte a contrastare e prevenire l'inquinamento della rete idrografica, la captazione delle acque e il conseguente parziale o totale prosciugamento di pozze e tratti di corsi d'acqua;
- f) promuovere interventi di controllo e di eradicazione delle popolazioni delle specie alloctone naturalizzate;
- g) predisporre e applicare misure standardizzate per la razionalizzazione ed il controllo dei ripopolamenti ittici, al fine di evitare l'introduzione accidentale di specie alloctone e di agenti patogeni.

17. Informazione, formazione, educazione, divulgazione naturalistica

17.1. L'Ente gestore del sito si impegna ad attuare e/o a promuovere un'adeguata informazione dei proprietari o conduttori di terreni circa la presenza di habitat e/o habitat di specie nella proprietà, circa il procedimento della Valutazione di Incidenza Ambientale e le conseguenze anche penali di eventuali danneggiamenti agli habitat; è necessario inoltre provvedere ad una mirata campagna di informazione e divulgazione delle misure specifiche di conservazione del sito approvate, presso i proprietari e i conduttori di terreni, residenti nel sito e tecnici di Enti pubblici. Oltre alle campagne di sensibilizzazione e alle attività formative, si ritiene prioritaria la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui seguenti temi:

- a) tutela degli alberi morenti e del legno morto;
- b) impatti delle specie alloctone invasive su habitat e specie di interesse comunitario e modalità di prevenzione e controllo degli impatti;
- c) modalità di realizzazione delle zone umide e di gestione dei livelli idrici e della vegetazione allo scopo di incrementare la presenza e lo stato di conservazione di specie di interesse comunitario;
- d) importanza delle forme di coltivazione senza o con ridotto uso di geodisinfestanti, rodenticidi e diserbanti per favorire la fauna selvatica;
- e) importanza di conservare e ripristinare habitat naturali fluviali.

17.2. Le attività di sensibilizzazione e di didattica sono effettuate con le modalità e gli strumenti definiti dall'art. 10 della L.R. n. 6/05.

18. Opere, interventi, attività e prescrizioni per la conservazione e il ripristino di condizioni ambientali idonee per habitat e specie di interesse comunitario target

18.1. Elaborazione di documenti tecnici e divulgativi contenenti le indicazioni per il monitoraggio dei fenomeni di morte dell'avifauna per botulismo nelle zone umide con acque lentiche, per la prevenzione e per la gestione di episodi con differenti livelli di gravità.

18.2. Sensibilizzazione/formazione volontari nelle aree dove si svolgono attività di inanellamento a scopo scientifico.

18.3. Installazione e manutenzione cavità artificiali per chiroterri e uccelli.

MISURE DI INCENTIVAZIONE

19. Gestione e interventi su corpi idrici e loro pertinenze

19.1. Controllo di specie vegetali esotiche invasive e problematiche che possono compromettere la presenza dell'habitat 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium*

rubri p.p e Bidention p.p.” (“Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna” - Determinazione regionale n. 13910 del 31/10/2013).

20. Attività agricole e zootecniche

- 20.1. All'interno del sito sono da promuovere e incentivare il mantenimento delle misure agroambientali in essere e/o prevedere nuove adesioni con nuove superfici, garantendo altresì le condizioni di sostenibilità economica necessarie per lo svolgimento delle attività di gestione attiva finalizzate al mantenimento degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
- 20.2. Nelle zone umide con habitat e specie di interesse comunitario, la cui presenza dipende dal funzionamento di attività economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito, in caso di cessazione delle stesse sono da prevedere specifici e congrui incentivi che favoriscano il mantenimento delle zone umide e la gestione attiva delle stesse aree per la conservazione degli habitat e delle specie.
- 20.3. E' da promuovere e incentivare, altresì, l'agricoltura biologica e integrata, con particolare riferimento al Programma di Sviluppo Rurale.
- 20.4. Sono, inoltre, da prevedere specifici incentivi per promuovere la realizzazione degli interventi e lo svolgimento delle attività di seguito elencate:
 - a) mantenimento e ripristino delle zone umide permanenti e temporanee, in particolare su seminativi ritirati dalla produzione anche attraverso l'applicazione di misure agroambientali, in particolare nelle superfici agricole situate lungo le fasce destinate a corridoi ecologici ed ai margini delle zone umide già esistenti;
 - b) ripristino e conservazione di prati e degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, maceri, fossi, siepi, filari alberati, canneti, piantate e boschetti;
 - c) promozione, all'interno della fascia di 5 metri dai corsi d'acqua iscritti negli ex elenchi delle acque pubbliche la naturale evoluzione della vegetazione, a meno che tale area non sia oggetto di specifica attività di rinaturalizzazione o creazione di fascia boscata, vietando anche il transito con veicoli a motore, con l'eccezione di quelli regolarmente autorizzati;
 - d) promozione di modalità di gestione specifiche rispetto alle Disposizioni regionali nelle superfici su cui sono state applicate misure agroambientali (azioni 9 e 10/F1) quali l'aumento della superficie minima di sommersione prevista per i prati umidi nei mesi di giugno e luglio (attualmente almeno il 10%);
 - e) promozione, nel caso di nidificazione tardiva di Mignattino piombato (*Chlidonias hybrida*), del mantenimento della sommersione dell'area in cui vi sono i nidi fino all'involò dei giovani;
 - f) promozione della conservazione di una striscia gestita a prato, larga almeno 1 metro, ai bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo principali;
 - g) promozione del controllo continuativo della nutria esclusivamente mediante trappole a doppia entrata e attività di chiusura delle tane ipogee non appena individuate nelle superfici su cui sono state applicate misure agroambientali;
 - h) promozione dello sfalcio dei prati e dei foraggi praticato attraverso modalità compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involò davanti alle barre falcianti e con andamento centrifugo dello sfalcio;
 - i) realizzare interventi per ridurre la densità di pesci fitofagi nelle zone umide realizzate attraverso l'applicazione di misure agroambientali in cui un'elevata presenza di idrofite

è utile per fornire habitat di nidificazione e risorsa trofica per Moretta tabaccata e Mignattino piombato;

- j) realizzazione da parte delle aziende agricole, lungo i corpi idrici superficiali di fiumi, torrenti e canali, di fasce tampone, in grado di ridurre l'apporto di nitrati da parte dei terreni limitrofi;
- k) effettuazione dello sfalcio di argini, aree umide e prati, esclusivamente dall'11 agosto al 19 febbraio, escludendo quindi il periodo riproduttivo delle specie (20 febbraio – 10 agosto); limitazione dello sfalcio completo e sostituzione con sfalci parcellizzati effettuati ad una distanza di almeno 2 settimane (preferire lo sfalcio alla trinciatura); operare gli sfalci ad almeno 5 cm dal suolo;
- l) effettuazione dello sfalcio dei prati e dei foraggi praticato attraverso modalità compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti e con andamento centrifugo dello sfalcio.

21. Gestione forestale

- 21.1. Promuovere il rilascio di alberi maturi, senescenti e morenti in piedi e a terra e del legno morto a terra.

22. Attività venatoria e gestione faunistica

- 22.1. Controllo regolare della Nutria (da effettuare esclusivamente attraverso l'uso di trappole) in zone in cui la vegetazione elofitica presente può favorire la riproduzione, l'alimentazione e la sosta di specie ornitiche e nei siti adatti alla nidificazione del Mignattino piombato.
- 22.2. Promuovere lo svolgimento di corsi per la gestione, l'identificazione sul campo e il censimento degli uccelli acquatici rivolti a cacciatori di uccelli acquatici al fine di migliorare la gestione delle zone umide utilizzate per la caccia, ridurre i rischi di abbattimenti accidentali di specie protette e incrementare il numero di rilevatori per i censimenti di uccelli acquatici.

23. Sanzioni

- 23.1. Fermo restando l'applicazione delle disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, delle ipotesi di reato previste dagli artt. 727 bis e 733 bis del codice penale, delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 (T.U. Ambiente), delle sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991, nonché l'applicazione di altre fattispecie dettate da normativa di settore, nel caso in cui si manifestino comportamenti costituenti violazione delle misure specifiche di conservazione del Sito, si applicano le sanzioni previste dall'art. 60 della L.R. n. 6/05 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000".

24. Indennizzi e contributi

- 24.1. Gli indennizzi e gli incentivi previsti nell'ambito delle presenti misure saranno definiti in base ad indennità, contributi e finanziamenti erogabili prioritariamente attraverso il Piano Regionale di Sviluppo Rurale o altri Piani e Programmi regionali, fatta salva la facoltà da parte dell'Ente gestore del sito di reperire anche altre fonti di finanziamento utilizzabili ai termini di legge.